



COMUNE DI NAPOLI  
Area Risorse Umane  
Il Responsabile

PG/2019/ 949708 DEL 25/11/2019

***Ai Direttori Operativi  
Ai Responsabili di Macrostruttura  
A tutti i dirigenti dei Servizi***

***Al Servizio Comunicazione e portale web  
comunicazione.istituzionale@comune.napoli.it***

***e per il loro tramite a tutti i dipendenti dell'Ente***

***e p.c. All' Assessore al Personale  
Al Direttore Generale  
Al Responsabile Area Sistemi informativi e A.D.***

**Oggetto: Procedimento di attribuzione della Progressione Economica Orizzontale – Computo esperienza professionale ( art 5 lett B ) e valutazione competenze acquisite ( art 5 lett C ) del regolamento per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale .**

A seguito di richieste pervenute per le vie brevi da parte di alcuni Comitati Operativi, tese a conoscere, ai fini della valutazione dell'esperienza professionale e delle competenze acquisite, di cui all' art 5 lett B) e lett C) del regolamento PEO, rispettivamente, le modalità di computo delle assenze relative al triennio antecedente la data di decorrenza giuridica ed economica della progressione economica e di quelle relative alla valutazione delle abilitazioni conseguite per l'esercizio delle professioni, con la presente, si intende fornire indicazioni, al fine di rendere regole uniformi ed omogenee valide per le attività da svolgersi da parte di tutti i Comitati Operativi, per cui si precisa quanto segue.

**Esperienza professionale : Computo delle assenze triennio 2015-2016-2017- e per i dipendenti cd "fine corsa" triennio 01/04/2015 al 31/03/2018**

Come previsto dal vigente regolamento sulle P.E.O., sono escluse dal computo delle assenze per la valutazione dell'esperienza professionale, **esclusivamente** le ferie, le festività sopresse ed i riposi compensativi.

Non sono, inoltre, considerate assenze anche i congedi di maternità e di paternità e quelli ad essi assimilati, come disciplinati dal Capo III (da art 16 ad art. 27) e IV (da art 28 ad art 31 ) del D. Lgs.151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) quali ad esempio le interdizioni per gravidanza a rischio disciplinate dall' art. 17 del D.Lgs. 151/2001 rubricato " Estensione del divieto".

Sono, invece, conteggiate come assenze il congedo parentale, retribuito per intero, quello retribuito al 30% e quello non retribuito, nonché il congedo per malattia del figlio, in quanto afferiscono ad istituti normativi differenti dal congedo di maternità e paternità di cui al citato Capo III e IV del D. Lgs. 151/2001. Pertanto, gli stessi andranno considerati come assenze.

Tutte le restanti assenze intervenute ad altro titolo, indipendentemente dalla natura giustificativa delle stesse, quali, ad esempio, malattia, infortuni sul lavoro, terapie salvavita per patologie gravi, permessi retribuiti, permessi e congedi previsti da specifiche disposizioni di legge, quali legge 104/92, permessi per

cure etc.( *elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva* ) sono computate come assenze.

### **Competenze acquisite :**

L'art. 5 del Regolamento P.E.O. lettera C " Competenze Acquisite", innanzitutto, al secondo capoverso specifica che possono essere considerati come utili ai fini del riconoscimento del relativo punteggio i titoli e le abilitazioni professionali "se attinenti alle attività e funzioni del Comune" e non, invece, alle funzioni proprie del profilo professionale rivestito dal singolo dipendente; naturalmente l'attinenza va verificata anche in occasione della valutazione degli ulteriori titoli.

L'attinenza, così come su specificata, è riferita alla totalità delle funzioni esercitabili dall'Ente e va valutata in senso ampio e lato, considerato il certo arricchimento professionale che deriva dal conseguimento di un titolo accademico e/o abilitazione professionale; in risposta a quesiti posti per le vie brevi, si ritengono valutabili i Titoli di studio conseguiti in materie cd. "umanistiche" quali, a titolo di esempio, Filosofia e Lettere.

### **Ulteriori Titoli di Studio :**

Gli ulteriori titoli di studio valutabili (*max 2 punti per cat. D e max 1 punto per cat. A B e C*) sono esclusivamente quelli universitari aventi valore legale e come tali riconosciuti dall'ordinamento italiano (laurea e i titoli post universitari). Il titolo di studio con valore legale è un certificato rilasciato da un autorità scolastica o accademica nell'esercizio di una funzione pubblica.

Come specificato nel "Vademecum P.E.O. anno 2018", allegato come parte integrante della nota PG/2019/898143 del 7/11/2019, per districarsi tra gli innumerevoli titoli di studio astrattamente conseguibili dai dipendenti è necessario rifarsi alla classificazione ufficiale dei Titoli di studio legalmente riconosciuti contenuta nel D.P.R. n. 509/1999 che si riporta per consentirne l'immediata lettura :

- *Master universitario di primo livello*
- *Master universitario di secondo livello*
- *Diploma di specializzazione*
- *Titolo di dottore di ricerca*

I master universitari che attestano particolari conoscenze o competenze in un determinato campo di studio o in un'attività professionale e che sono rilasciati dalle Università Italiane *non devono essere confusi* con i numerosi "master" esistenti nel settore pubblico o nel settore privato per il quale la dizione master fa, invece, riferimento alla tipologia di corso e non al titolo rilasciato. Si ribadisce, pertanto, che sono valutabili unicamente i master universitari.

I "corsi di perfezionamento" sono, al contrario, corsi di alta formazione, approfondimento e aggiornamento in particolari ambiti didattici-scientifici, discrezionalmente attivabili dalle Università che si concludono con un attestato di frequenza, di norma firmato dal coordinatore del corso con indicazione della durata; essi non sono qualificati quali titoli di studio e per tale motivazione non rientrano in nessuna delle tipologie di titoli su descritte e non sono valutabili.

I "corsi di specializzazione" finalizzati all'abilitazione all'insegnamento di scuola primaria, secondaria e sostegno non sono diretti al conseguimento di un *titolo di studio*; gli stessi sono valutabili esclusivamente nella sezione "Abilitazioni".

### **Abilitazione professionale**

Le abilitazioni professionali (max 1 punto per tutte le categorie) previste dal regolamento P.E.O. e oggetto di valutazione sono unicamente le abilitazioni alle "*professioni regolamentate*" cioè a quelle attività professionali il cui esercizio è consentito solo conformemente a quanto prescritto dalla legislazione italiana che le disciplina; la legge, infatti, stabilisce sia il titolo di studio indispensabile per l'accesso, sia i successivi requisiti per l'esercizio della professione (tirocinio, esame di Stato, norme di deontologia professionale).

L'elenco delle professioni regolamentate in Italia è consultabile al seguente link:

<http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/professioni-regolamentate/>

In caso di più abilitazioni possedute, è possibile valutarne esclusivamente una.

In molti casi ed in particolare per le professioni che richiedono un elevato grado di specializzazione e formazioni universitaria, l'esercizio di tali professioni è subordinato, altresì, all'iscrizione in ordini o collegi che sono organi di autogoverno delle professioni stesse che ne controllano le modalità di accesso, la qualità del percorso formativo, l'aggiornamento professionale di tutti coloro che vi sono iscritti e l'effettivo rispetto delle regole deontologiche; i singoli Comitati possono agevolmente verificare l'esistenza degli ordini e dei collegi mediante ricerca su internet.

Alla luce di quanto specificato, pertanto, sono utilmente valutabili unicamente quelle abilitazioni professionali che consentono l'esercizio della specifica professione, anche se non accompagnate da concreta iscrizione al relativo ordine/collegio professionale sia per assenza dello specifico ordine o collegio professionale che in ragione del regime delle incompatibilità vigente nel pubblico impiego.

In relazione ad alcuni quesiti sottoposti, anche per le vie brevi, a questa Area si precisa che:

- a) ai sensi dell'art. 1 della L. 69/63 "*Ordinamento della professione di giornalista*" all'ordine dei giornalisti appartengono sia i giornalisti professionisti che i pubblicisti con la differenza che i primi svolgono la professione in maniera esclusiva, mentre i secondi la esercitano in concomitanza con altri impieghi;
- b) a partire dal 1° gennaio 2008 il *Consiglio nazionale dei dottori commercialisti* ed il *Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali*, sono soppressi ed è istituito l'ente pubblico non economico denominato *Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili* in cui sono confluiti i ragionieri abilitati, ad oggi inquadrabili nella categoria professionale degli esperti contabili

Particolare attenzione merita, per la complessità della disciplina oltre che per la presenza nell'organico del Comune di Napoli dei profili professionali di maestre ed istruttori socio-educativi, l'abilitazione all'insegnamento, quale abilitazione alle "Professioni area docenti".

Sono valutabili come "*Abilitazioni Professionali*" il superamento dei corsi specialistici che rientrano nella categoria "*Formazione degli insegnanti e professione docente*"; più precisamente si fa riferimento alle abilitazioni per l'esercizio della professione di docente scuola dell'infanzia, docente scuola primaria, docente scuola secondaria di I grado e II grado comprese le specializzazioni per diventare insegnante di sostegno; ci si riferisce ad es. la SISS (Scuola di Specializzazione all'insegnamento secondario) o la SICSI (Scuola Interuniversitaria Campana di specializzazione all'insegnamento) poi sostituita dal cd. TFA (Tirocinio Formativo Attivo) anche per il sostegno.

Non sono valutabili, quindi le abilitazioni conseguite non a seguito di specifici percorsi formativi abilitanti (es. *idoneità ai concorsi a cattedra*); né è altresì valutabile come abilitazione professionale il conseguimento dell'anno integrativo del già diploma di scuola superiore cd. "magistrale" in quanto trattasi di titolo di studio (per la categoria C il diploma è titolo di accesso).

Infine si precisa che le abilitazioni professionali – si ribadisce, conseguite per l'esercizio delle professioni regolamentate (es. *avvocato, ingegnere, architetto, psicologo, assistente sociale etc.*) – sono valutate per tutti i dipendenti che ne siano in possesso, compresi coloro che necessitano delle stesse per lo svolgimento delle mansioni connesse al profilo professionale rivestito, in quanto non costituiscono titolo di accesso alla categoria professionale di appartenenza.

Il Responsabile  
D.ssa Carmen Olivieri